

Nuove disposizioni per gli adempimenti in materia di contabilità per le imprese minori ed in materia di I.V.A. per le liquidazioni e i versamenti dei contribuenti minori

Con Circolare n. 80 del 24 agosto 2001, il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti sull'ambito di applicazione del D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222 in tema di adempimenti contabili e in materia I.V.A. per le imprese minori.

L'art. 1 del D.P.R. n. 222/2001, che ha sostituito l'art. 18 del D.P.R. n. 600/73 in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, ha elevato a lire 600 milioni il limite dei ricavi, già stabilito in lire 360 milioni, per l'applicazione, da parte delle imprese che effettuano prestazioni di servizi, del regime di contabilità semplificata. Si ricorda che sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata soltanto le imprese individuali, esercitate anche sotto forma di impresa familiare, le società di persone e assimilate e gli enti non commerciali per le eventuali attività commerciali collaterali.

La Circolare n. 80/2001 prosegue precisando che per individuare il regime "naturale" per l'anno 2001, le imprese dovranno verificare se nell'anno 2000 è stato o meno superato il limite di 600 milioni di ricavi. Soltanto se in tale anno sono stati conseguiti ricavi di ammontare non superiore a lire 600 milioni le imprese che prestano servizi potranno beneficiare del regime contabile semplificato previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/73. Le imprese che avevano superato il precedente limite di 360 milioni, ma non la nuova soglia di lire 600 milioni per l'anno 2000, devono ritenersi ammesse, a partire dal giorno 28 giugno 2001, al regime di contabilità semplificata anche per l'anno 2001.

Ciò significa che per tali contribuenti il regime applicabile è quello della contabilità semplificata, restando valida l'eventuale opzione per il regime di contabilità ordinaria per almeno un anno. I contribuenti che nel 2000 hanno superato il limite di 360, ma non quello nuovo di lire 600 milioni, se intendono continuare ad adottare il regime di contabilità ordinaria

41/01



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749

NEWS
a tutti gli associati

anche per l'anno 2001, dovranno comunicare l'opzione nella prima dichiarazione annuale I.V.A. da presentare successivamente alla scelta operata, in concreto nella dichiarazione I.V.A. 2002 relativa all'anno 2001 che si dovrà presentare il prossimo anno.

La suddetta Circolare precisa altresì che i contribuenti I.V.A. con un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni e per i versamenti periodici con cadenza trimestrale anziché mensile. Al riguardo il Ministero ricorda che i contribuenti che esercitano l'opzione devono maggiorare le somme dovute degli interessi dell'1%. I contribuenti che nell'anno d'imposta 2000 hanno realizzato un volume d'affari compreso tra 360 e 600 milioni possono optare, a partire dal giorno 28 giugno 2001, per l'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici con cadenza trimestrale anziché mensile. Tale opzione andrà esplicitata, come sopra indicato, nella prima dichiarazione annuale I.V.A. Per quanto concerne le dichiarazioni I.V.A. periodiche, le imprese che prestano servizi, con un volume d'affari nell'anno d'imposta 2000 compreso tra 360 e 600 milioni di lire, e che intendono optare per le liquidazioni trimestrali e per la presentazione trimestrale delle dichiarazioni I.V.A. periodiche, possono presentare un'unica dichiarazione relativa al secondo trimestre 2001 entro il prossimo 1 ottobre 2001.

Cordiali saluti

Il Presidente
Filiberto Manno